



**Rag. Luigina Andrighetti Frisoni** | Consulente del Lavoro | Revisore Legale  
**Dott. Marco Frisoni** | Consulente del Lavoro | Docente presso Università dell'Insubria, facoltà di Giurisprudenza  
**Rag. Silvia Frisoni** | Consulente del Lavoro  
**Dott. Alessio Bisceglie** | Consulente del Lavoro  
**Dott.ssa Silvia Costa** | Consulente del Lavoro  
**Dott. Alberto Balestrini** | Consulente del Lavoro

**Circolare n. 076 – 30 Settembre 2021**

## “EMERGENZA CORONAVIRUS” | L’INTRODUZIONE DEL GREEN PASS PER I LAVORATORI DOMESTICI

Come anticipato dal comunicato rilasciato dal Consiglio dei Ministri nella seduta n. 36 del 16 Settembre 2021, si comunica che è stato effettivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 21 Settembre 2021, n. 127, in vigore dal 22 Settembre 2021, con cui vengono introdotte misure urgenti di contenimento del COVID-19 e l'obbligo di possesso ed esibizione della Certificazione COVID-19 (c.d. “Green Pass”) per il personale dei datori di lavoro pubblici e privati.

➤ Si precisa che tali disposizioni, analizzate a breve nel dettaglio, risultano integralmente valide **anche per i lavoratori domestici** che si presenteranno sul luogo di lavoro al fine di svolgere la prestazione, a prescindere dalla specifica tipologia contrattuale utilizzata (contratto di lavoro subordinato o Libretto Famiglia- Li.Fa.) e a prescindere dalla mansione svolta (collaboratori familiari – Colf, badanti, baby-sitter ecc.).

➤ L’applicabilità anche alla realtà del lavoro domestico risulta assodata anche in base ad una delle FAQ ministeriali di recente pubblicate (28 Settembre 2021), di seguito riportata:

**Il datore di lavoro della colf o della badante è tenuto a verificare che la dipendente abbia il green pass?**

Sì.

Le disposizioni di seguito riportate saranno in vigore per il periodo dal 15 Ottobre 2021 al 31 Dicembre 2021, salvo eventuali possibili proroghe.

In primo luogo risulta doveroso ricordare che l’obbligo di esibizione del Green Pass non equivale in alcun modo all’obbligo vaccinale. Infatti, la Certificazione Verde viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente nei seguenti casi:

1. aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose;
2. aver completato il ciclo vaccinale;
3. essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti monodose (a seguito di anticipazioni, con un prossimo provvedimento la durata della validità del tampone sarà estesa da 48 a 72 ore);
4. essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Per ulteriori necessità di approfondimento sul tema della Certificazione Verde COVID-19 ("Green Pass") è possibile prendere visione delle [FAQ ministeriali](#).

Di seguito si riportano le principali previsioni introdotte con riferimento ai datori di lavoro domestico:

- **DECORRENZA OBBLIGO:** dal 15 Ottobre 2021 e fino al 31 Dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, salvo eventuali proroghe;
- **SOGGETTI OBBLIGATI:** chiunque svolga un'attività lavorativa nel settore privato, a qualsiasi titolo, è obbligato a possedere ed esibire, su richiesta, la Certificazione Verde COVID-19, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta. Risultano quindi pacificamente inclusi nell'obbligo anche i lavoratori domestici;
- **SOGGETTI ESCLUSI:** restano esclusi i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica in base a quanto previsto dall'ordinanza del Ministero della Salute del 4 Agosto 2021;
- **SOGGETTI INCARICATI DEL CONTROLLO E MODALITA' DI VERIFICA:** sono i datori di lavoro domestici (o, eventualmente, un soggetto da loro delegato) a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni. A breve dovrebbero essere rilasciate le istruzioni operative che dettaglieranno le concrete modalità di svolgimento dei controlli. I controlli saranno effettuati preferibilmente all'accesso ai luoghi di lavoro e presumibilmente attraverso l'utilizzo dell'apposita applicazione VerifcaC19;
- **CONSEGUENZE PREVISTE PER IL LAVORATORE DOMESTICO SPROVVISTO DI GREEN PASS:** il lavoratore se comunica di non avere il Green Pass o ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro sarà considerato assente ingiustificato senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del certificato verde, e, comunque, non oltre il 31 Dicembre 2021, termine attuale di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.  
Per chi, nonostante il mancato possesso della certificazione, accederà ugualmente ai luoghi di lavoro senza la certificazione prevista, inoltre, sarà prevista la sanzione pecuniaria da euro 600,00 ad euro 1.500,00 oltre ad eventuali sanzioni disciplinari previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato;
- **CONSEGUENZE PREVISTE PER IL DATORE DI LAVORO DOMESTICO CHE UTILIZZA UN LAVORATORE DOMESTICO SPROVVISTO DI GREEN PASS:** per i datori di lavoro (anche domestici) che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è prevista una sanzione variabile da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

Tutte le indicazioni fornite sono riportate in base al testo definitivo del Decreto-Legge 21 Settembre 2021, n. 127 ed al comunicato stampa ufficiale pubblicato a seguito del Consiglio dei Ministri n. 36 del 16 Settembre 2021. Si attendono eventuali prossime indicazioni di prassi che perverranno da parte degli enti preposti soprattutto con riferimento ad alcune tematiche di carattere strettamente operativo (es. concrete modalità di controllo delle certificazioni).

Essendo una materia del tutto nuova (obbligo di esibizione di un certificato all'ingresso del luogo di lavoro), si consiglia fin da subito di adottare un comportamento del tutto cauto e prudente, non assumendo nell'immediato iniziative in anticipo rispetto alla decorrenza della validità delle nuove disposizioni (15 Ottobre 2021).

Al fine di far sì che i lavoratori domestici risultino in concreto al corrente dei contenuti precisi del nuovo obbligo che verrà introdotto a breve, si consiglia di consegnare agli stessi la comunicazione proposta al termine della presente circolare di Studio, eventualmente richiedibile al proprio referente di Studio in formato editabile.

In ultimo luogo si ricorda che, per approfondire le tematiche inerenti alla gestione del Green Pass all'interno dei luoghi di lavoro privati è possibile prendere visione del recente [webinar](#) organizzato dallo Studio.

Con l'occasione si anticipa che, alla luce dell'entrata in vigore delle disposizioni annunciate (Venerdì 15 Ottobre 2021), Martedì 12 Ottobre 2021 alle ore 10:00 si terrà un nuovo webinar, completamente gratuito e riservato ai clienti dello Studio, riguardante sempre il tema del Green Pass ma incentrato sugli aspetti più pratici ed operativi con un inedito formato, maggiormente dinamico e coinvolgente, consistente nella formulazione di domande e risposte.

➤ Nei prossimi giorni perverrà via email l'invito per procedere alle iscrizioni, recapitato come di consueto dalla società del gruppo Ati Group.

Lo Studio, come di consueto, rimane disponibile per fornire qualsiasi eventuale chiarimento in merito.

Per tutte le ultime novità riguardanti l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo Studio invita a consultare il proprio [sito internet](#) così da disporre dell'archivio aggiornato delle ultime circolari, il [canale YouTube](#) del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati ed i video approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse nonché a seguire lo Studio attraverso la [pagina LinkedIn](#) per ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

Studio Frisoni e Bisceglie

**(DATI ANAGRAFICI DEL DATORE DI LAVORO DOMESTICO)**

Comunicazione di servizio

Settembre/Ottobre 2021

Gentile Collaboratrice/Egregio Collaboratore

**OGGETTO: GESTIONE DELL'ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO E RICHIESTA "GREEN PASS" – LAVORATORI DOMESTICI**

Con la presente si comunica che **con decorrenza Venerdì 15 Ottobre 2021** entreranno ufficialmente in vigore le disposizioni introdotte dal Decreto-Legge 21 Settembre 2021, n. 127, di seguito brevemente riassunte, **valevoli integralmente anche per il lavoro domestico**:

Dal 15 Ottobre 2021 e fino al 31 Dicembre 2021, termine attuale di cessazione dello stato di emergenza (eventualmente prorogabile), al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, **a chiunque svolge un'attività lavorativa nel settore privato ed ai fini dell'accesso nei luoghi in cui la predetta attività viene svolta è fatto obbligo di possedere e di esibire su richiesta la Certificazione Verde COVID-19** (c.d. "Green Pass").

Il Datore di lavoro (o un suo delegato) risulta quindi tenuto ad autorizzata a verificare il rispetto di tale obbligo (esibizione del "Green Pass"), richiedendo eventualmente (nel caso venga ravvisata la necessità) anche un documento di identità al lavoratore.

Nel caso in cui il lavoratore comunichi di non essere in possesso della Certificazione Verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sarà sospeso dalla prestazione lavorativa e collocato in assenza ingiustificata ed, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

La sospensione verrà comunicata immediatamente al lavoratore interessato e sarà efficace fino alla presentazione della Certificazione Verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 Dicembre 2021, termine attuale di cessazione dello stato di emergenza (eventualmente prorogabile).

Ferma restando la decorrenza dell'obbligo (**Venerdì 15 Ottobre 2021**), in considerazione degli obblighi sopra descritti, La invitiamo cortesemente a verificare, sin da ora, di essere o meno in possesso della certificazione richiesta per poter accedere ai luoghi ove verrà svolta la Sua prestazione lavorativa.

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione che verrà prestata, si porgono distinti saluti.

Il Datore di Lavoro